



COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 27 del 29.07.2014

COPIA

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC): determinazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di luglio, nella sede comunale, alle ore 18:00, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

PILI ALDO	P	MURA ANTONIO	P
ANGIONI GIANCARLO	P	MURA MICHELA	A
ANGIONI CARLO	P	OLIVIERO UMBERTO	P
BULLITA MASSIMILIANO	P	PINTUS CARLO	P
CARA ABRAHAMO	P	PODDA GIOV. FRANCESCA	P
CAU PAOLO	A	SECCI MARIA PAOLA	P
FARRIS ELIO	P	ZANDA ELISEO	P
LEDDA VALENTINA	A	MUSCAS LUCIANO	P
LOI NATALINO	P	FERRU CLAUDIO	P
LOI RENZO	P		
MELONI PIER PAOLO	P		

Totale Presenti: 17

Totali Assenti: 3

Il Presidente ZANDA ELISEO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale MELIS ANNA MARIA.

Risultano presenti gli assessori: MANUNZA STEFANIA, SERRA FRANCESCO, PIZANTI ANDREA, BULLITA ROBERTO, CRISPONI ANNETTA, CARDIA SERGIO..

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) che prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è rappresentato dal possesso di immobili e dall'erogazione e fruizione dei servizi comunali;

Rilevato che la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dovuta per il possesso di immobili esclusa l'abitazione principale e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili e dovuta dal possessore di fabbricati e aree edificabili (e in parte dall'utilizzatore di fabbricati) e nella tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore di locali o aree scoperte;

Visti in particolare:

- il comma 650, secondo il quale la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- il comma 651, secondo il quale il comune nella determinazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento approvato con D.P.R. n. 158/1999 (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani metodo normalizzato);
- il comma 652, secondo il quale il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma precedente e nel rispetto del principio comunitario <<chi inquina paga>>, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio dei rifiuti;
- il comma 654, secondo il quale in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di nettezza urbana, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683, secondo il quale il consiglio comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dall'autorità competente;
- il comma 704, secondo il quale è abrogato l'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, recante norme per l'applicazione della TARES;

Visto il D.P.R. n. 158/1999, approvato al fine di consentire l'elaborazione della tariffa di cui all'art. 49 del D. Lgs. 22/1997 e utilizzabile in base al comma 651 sopraccitato per definire le componenti del costo del servizio di igiene urbana da coprire con la TARI;

Richiamato, in particolare, l'articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999, il quale dispone che ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i

costi del servizio e gli elementi necessari all'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Verificato che ai sensi del DPR 158/1999 la tariffa rifiuti consiste in un insieme di tariffe che devono coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e che l'entrata totale è pari alla somma delle parti fisse e variabili di ciascuna tariffa;

Visto il piano economico finanziario del servizio di igiene urbana e ambientale e servizi accessori finalizzati all'applicazione della TARI per l'anno 2014, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 106 del 08/07/2014, che esprime in sintesi i seguenti quadri riepilogativi dei costi del servizio e delle quantità di rifiuti prodotti espressi in kg/anno:

Ripartizione costi fissi e variabili	Importo
Costi fissi	1.430.001,22
Costi d'uso del capitale (fissi)	177.301,20
Costi variabili	1.308.341,37
Totale complessivo	2.915.643,79

COSTI FISSI TOTALI	1.607.302,42
COSTI VARIABILI TOTALI	1.308.341,37

Anno	RSU indifferenziati	RSU differenziati	RSU totali
2013	3.007.280	4.468.790	7.476.070

Dato atto che la superficie totale degli immobili tassati al 31/12/2013 (ricavata dall'archivio TARES aggiornato al 31/12/2013) ammonta a mq. 1.292.898, rappresentati per mq. 868.930 da superfici riferibili a utenze domestiche e per mq. 423.968 da superfici riferibili a utenze non domestiche;

Considerato che non esistono al momento sistemi di rilevazione puntuale delle quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche;

Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili fra le utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze applicata nel 2013 al fine della determinazione delle tariffe TARES, nella misura del 62% del totale a carico delle utenze domestiche e nel 38% a carico delle utenze non domestiche:

UTENZE	Percentuale di ripartizione dei costi	COSTI FISSI	COSTI VARIABILI	TOTALI
Utenze domestiche (UD)	62%	996.527,50	811.171,65	1.807.699,15
Utenze non domestiche (UND)	38%	610.774,92	497.169,72	1.107.944,64
TOTALI	100%	1.607.302,42	1.308.341,37	2.915.643,79

Viste le tabelle 1a (coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti), 2 (coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche), 3a (coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) e 4a (interventi di produzione kg/mq anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti), allegate al DPR 158/1999;

Richiamata la deliberazione della Giunta municipale n. 76 del 9 maggio 2014 con la quale è stato designato il funzionario responsabile IUC nella D.ssa Anna Franca Pisanu, responsabile del Settore Tributi e Contenzioso;

Viste le relazioni predisposte dalla responsabile del Settore Tributi e Contenzioso;

Ritenuto di stabilire per le utenze domestiche l'applicazione dei coefficienti Kb medi e per le utenze non domestiche, sulla base delle motivazioni espresse dal Settore Ambiente e Servizi Tecnologici in occasione dell'elaborazione delle tariffe TARES 2013, l'applicazione dei coefficienti Kc e Kd massimi per tutte le categorie tariffarie ad eccezione delle categorie "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie", "Mense, birrerie, amburgherie", "Bar, caffè, pasticcerie, pizze al taglio e da asporto", "Ortofrutta, pescherie, fiori e piante", per le quali sono applicati i coefficienti minimi;

Visti:

- l'articolo 172, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

- l'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997"*;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

- il decreto del Ministro dell'interno del 19 dicembre 2013, con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000;

- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 con il quale il termine di cui sopra è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014;

- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 nonché l'art. 2 bis del D.L. 16/2014, convertito in legge n. 68/2014, con i quali è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, nell'ambito delle scelte di politica fiscale da adottare ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, approvare le tariffe TARI per l'anno 2014 riportate negli allegati 1 (Tariffe utenze domestiche) e 2 (Tariffe utenze non domestiche) alla presente;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.EE.LL.;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, la presente proposta è stata sottoposta al parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Preso atto dell'esposizione della responsabile del settore e degli interventi dei consiglieri Loi, Farris, Oliviero, Muscas e del Sindaco Pili, che si riportano nel verbale integrale della seduta;

Sentite le dichiarazioni di voto dei consiglieri: Mura A. il quale dichiara il voto contrario; Bullita M. il quale a nome del gruppo Pdl preannuncia il voto contrario; Loi R. il quale si dichiara contrario; Farris E. preannuncia il voto favorevole a nome del gruppo PD; Secci M.P. Preannuncia l'astensione del gruppo Riformatori;

Con n. 11 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Bullita M., Mura A., Loi R.) e n. 3 astenuti (Muscas, Oliviero, Secci)

DELIBERA

Di approvare le tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti nell'anno 2014 riportate negli allegati 1 (Tariffe utenze domestiche) e 2 (Tariffe utenze non domestiche) alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che alle tariffe così determinate deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cagliari nella misura del 5%;

Di dare atto, infine, che l'entrata da iscrivere nel bilancio di previsione per l'esercizio 2014 ammonta a 3.062.000,00 euro, comprendente la somma di 145.782,19 euro

per tributo provinciale da riscuotere unitamente alla tassa.

Di incaricare la Responsabile del Settore Tributi e Contenzioso degli adempimenti riguardanti la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, del presente Regolamento, entro i termini stabiliti dal comma 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011

Esce Bullita

Di dichiarare, con separata votazione che consegue n.11 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Mura A., Loi R.) e n. 3 astenuti (Muscas, Oliviero, Secci) la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato D. Lgs. n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 16/07/2014

IL RESPONSABILE
F.TO ANNA FRANCA PISANU

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 18/07/2014

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO MARIA LAURA SABA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO ELISEO ZANDA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO ANNA MARIA MELIS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/07/2014 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **05/08/2014** al **20/08/2014** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 05/08/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 20/08/2014

IL RESPONSABILE
F.TO ANNA MARIA MELIS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 05.08.2014

numero occupanti	Tariffa parte fissa utenze domestiche TF(ud) x mq	Tariffa parte variabile utenze domestiche TV(ud)
1	0,956	45,33
2	1,110	90,65
3	1,204	116,15
4	1,287	147,31
5	1,299	184,14
6 o più	1,251	212,47

ALLEGATO 2 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. DEL
IUC - TARIFFE TARI 2014 UTENZE NON DOMESTICHE

/2014

N. Categorie	Attività	Tariffa parte fissa TF(ap)	Tariffa parte variabile TV(ap)	Totale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,853	0,690	1,543
2	Cinematografi e teatri	0,636	0,517	1,153
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,596	0,489	1,085
4	Distributori carburanti, impianti sportivi	1,002	0,821	1,823
5	Esposizioni, autosaloni, parti comuni di centri commerciali	0,772	0,632	1,404
6	Alberghi con ristorante	1,909	1,561	3,470
7	Alberghi senza ristorante	1,462	1,191	2,653
8	Case di cura e riposo	1,475	1,206	2,681
9	Ospedale	1,936	1,580	3,516
10	Uffici	1,584	1,292	2,876
11	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, beni durevoli	1,530	1,241	2,771
12	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	2,030	1,658	3,688
13	Negozi particolari quali ombrelli, tappeti, tende e tessuti	1,232	1,003	2,235
14	Parrucchieri, barbieri, estetiste	2,030	1,657	3,687
15	Altre attività artigianali	1,408	1,142	2,550
16	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,868	1,517	3,385
17	Attività industriali con capannoni di produzione	1,272	1,035	2,307
18	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,245	1,017	2,262
19	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,696	3,829	8,525
20	Mense, birrerie, amburgherie	3,503	2,851	6,354
21	Bar, caffè, pasticcerie, pizze al taglio e da asporto	3,530	2,874	6,404
22	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,303	2,696	5,999
23	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,316	2,702	6,018
24	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,075	4,957	11,032
25	Ipermercati di generi misti	3,695	3,007	6,702
26	Discoteche, night-club, sale giochi	2,585	2,107	4,692